

Spesometro analitico trimestrale 2017

Lo spesometro è entrato in vigore con specifico provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate che a seguito delle modifiche apportate dal Decreto fiscale (D.L. n. 16/2012). A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre scorso, entrerà in vigore il nuovo Spesometro 2017 comunicazione IVA trimestrale anziché annuale. Con il nuovo spesometro analitico, i soggetti passivi IVA obbligati alla comunicazione trimestrale IVA 2017, devono provvedere all'invio, ogni 3 mesi, di tutte le fatture emesse e ricevute, e dei dati inerenti l'IVA a credito e quella a debito.

Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è stato profondamente rimodulato dalla legge di Stabilità per il 2015. La revisione dell'istituto è passata attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione, ai fini di una maggiore semplificazione del rapporto tra Fisco e contribuenti. Per effetto della legge di Stabilità 2015 vengono riconosciute, a partire dal 1° gennaio 2015, le seguenti nuove ipotesi di ravvedimento operoso:

- riduzione delle sanzioni ad **1/9** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore
- riduzione ad **1/7** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
- riduzione ad un **1/6** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
- ad un **1/5** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione tramite processo verbale (art. 24, legge n. 4/1929), salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3 (violazioni che consistono nella mancata/ridotta emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto), o 11, comma 5 (omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale), D.Lgs. n. 471/1997.